

CRITICITÀ RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH IN RIFERIMENTO AI CONTROLLI

Principali osservazioni Confindustria

CRITICITÀ RISCONTRATE RELATIVAMENTE ALLA TRASMISSIONE DELLE SDS E ALLA COMUNICAZIONE LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Le Schede Dati di Sicurezza, laddove previste, sono lo strumento chiave per lo scambio di informazioni tra produttori/importatori e utilizzatori a valle volto a consentire l'uso sicuro delle sostanze chimiche e delle miscele. Si tratta, tuttavia, di una documentazione piuttosto complessa su cui si riscontrano alcune criticità legate spesso anche alla suddivisione delle responsabilità tra fornitore e utilizzatore a valle.

Alcuni casi oggetto di attenzione durante diverse visite ispettive che si sono verificate riguardano:

- **aggiornamento delle SDS:** schede redatte successivamente al 01.12.2010 e formalmente "aggiornate" che presentano sottosezioni/sottoparagrafi incompleti (es. manca il titolo, manca una numerazione o la sottosezione è priva di descrizione).
- **lingua delle SDS:** SDS redatte, integralmente o in alcune parti, in lingua straniera.
- **complessità degli scenari di esposizione:** mancanza e/o non conformità degli Scenari di Esposizione, ove previsti.
- **trasmissione della SDS anche nei casi in cui non è prevista** (in mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 31, par. 1 e par. 3, lettere a), b) e c) del regolamento)
- **etichettatura e classificazione del prodotto** (es. presenza alla Sezione 2.2 di doppia etichettatura del prodotto, mancanza alla Sezione 2.1 della doppia classificazione del prodotto)

Questi esempi mettono in evidenza una difficoltà oggettiva legata alla **complessità della comunicazione lungo la filiera**. Ad esempio, la gestione delle nuove Schede Dati di Sicurezza, con il relativo scenario d'esposizione, ha generato numerosi problemi soprattutto in riferimento agli **scenari per le miscele** su cui il tema è ancora in discussione e le imprese stanno ancora cercando di orientarsi. Anche chi maneggia articoli, e si trova a dover interpretare lo scenario d'esposizione delle sostanze, ha riscontrato numerose difficoltà, soprattutto se si pensa che tali soggetti, spesso, non hanno le competenze necessarie per interpretarli visto che appartengono a categorie non prettamente chimiche. ***Si chiede quindi di tener conto di questa difficoltà nelle ispezioni garantendo, temporaneamente, una maggiore flessibilità su questo aspetto sia per i fornitori sia per gli utilizzatori.***

La lingua degli scenari di esposizione, rappresenta un elemento su cui non vi è uniformità di comportamento nell'attività ispettiva sul territorio nazionale, pertanto si auspica una migliore omogeneità applicativa che vada nella direzione di una ***maggiore flessibilità, per garantire un congruo periodo di adeguamento anche in considerazione della complessità della documentazione.***

In riferimento alle non conformità evidenziate sopra, si chiede inoltre ***un'attenzione particolare per gli utilizzatori a valle in grado di dimostrare di aver attuato le azioni volte a segnalare le***

criticità al proprio fornitore e aver trasmesso le opportune richieste di chiarimento o aver adottato, sulla base delle informazioni disponibili, le azioni necessarie a gestire la sicurezza chimica nei propri reparti di produzione in conformità alla normativa. Non è sempre realistico effettuare una diversa scelta dei fornitori poiché questo implicherebbe una ri-omologazione interna (aziendale) ed esterna (verso i clienti) dei nuovi prodotti, con conseguenti costi materiali e di tempo.

Sarebbe auspicabile, prevedere un'attenzione particolare, in sede ispettiva, per le imprese che si dimostrino virtuose nella comunicazione con i propri clienti ed abbiano ad esempio implementato una procedura a tal fine (procedure REACH-specifiche).

Si chiede un chiarimento specifico relativo alla trasmissione della **Scheda di sicurezza elettronica** per facilitare gli scambi tra fornitori e utilizzatori: **le indicazioni della Commissione europea fanno riferimento alla necessità di fornire evidenza della consegna della SDS da parte del fornitore.** Tuttavia, **è opportuno lasciare al gestore la facoltà di adottare il sistema di trasmissione che risponda a questo obiettivo**, in linea con quanto si verifica nella pratica anche negli altri Stati Membri (ad es PEC –valida però solo a livello nazionale -, QR Code, RFID, o altri accorgimenti informatici che garantiscano la tracciabilità del dato, ad esempio SAP).

Altro aspetto di particolare criticità è rappresentato dal numero di emergenza che deve essere riportato sulla SDS. Anche in questo caso chiediamo che in sede ispettiva non si ritenga prescrittivo di riportare il numero di uno o più centri antiveleno ma sia lasciata facoltà alle imprese di riportare in alternativa il numero dell'azienda o di altri centri *ad hoc* in linea con quanto previsto dal regolamento e dalla Linea Guida ECHA sulle SDS.

TARIFFE DELLE ISPEZIONI

La tariffa di riferimento attuale per le ispezioni REACH è quella forfettaria di 2000 euro così come stabilito nel DLgs 145/2008. Il Decreto dispone (art. 7, co.1) l'adozione di un successivo decreto del Ministero della Salute che stabilisca sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli e le relative modalità di versamento. Pertanto chiediamo se vi sono aggiornamenti su questo decreto.

Riteniamo al riguardo innanzitutto auspicabile evitare un'applicazione asimmetrica delle tariffe ispettiva nell'ambito del territorio nazionale attraverso l'adozione di proprie tariffe da parte delle Regioni. Inoltre, **auspichiamo che si possa eliminare questo ulteriore onere a carico delle imprese in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei.**

DISOMOGENEITÀ DI APPLICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

- **Verifica della lingua in cui sono presentate le SDS** corredate di scenari di esposizione: maggiore o minore flessibilità
- **Sedi ispezionate per una stessa azienda oggetto di controllo:** il Regolamento prevede che sia ispezionata la sede legale, tuttavia una stessa azienda spesso viene ispezionata in

diversi siti dislocati sul territorio nazionale con difformità di comportamento ed in alcuni casi è stato richiesto più volte il pagamento della tariffa.

- **Entità delle sanzioni:** per gli stessi casi di non conformità si verificano a livello territoriale entità delle sanzioni diverse, spesso si attestano sui valori intermedi. ***E' essenziale garantire un'omogeneità nei criteri di applicazione delle sanzioni, proporzionati alla difformità riscontrata.***
- **Trasmissione del questionario pre – ispettivo:** opportunità di semplificazione delle informazioni richieste e ***predisposizione di un format al fine di rendere agevole ed omogenea*** anche la parte preliminare alle ispezioni nell'ambito del territorio nazionale.
- **Tempistiche delle ispezioni:** in alcune regioni, ad es. Emilia Romagna, le ispezioni vengono tenute aperte per diversi anni. ***E' opportuno stabilire tempi certi*** e definiti per la chiusura delle ispezioni, evitando anche su questo asimmetrie applicative tra le diverse regioni.

PRINCIPALI PROPOSTE

- ***Opportunità di istituire un canale ufficiale informativo e di confronto con l'autorità competente nazionale la segnalazione di eventuali problemi relativi ai controlli e per assicurare uniformità nelle indicazioni sul territorio nazionale. Questo potrebbe essere attuato ad esempio anche attraverso la pubblicazione di specifiche FAQ.***
- ***Predisposizione da parte dell'autorità competente di un documento di linee guida relativo alle ispezioni finalizzato a promuovere un'applicazione omogenea dei controlli a livello nazionale. Auspichiamo un coinvolgimento dell'industria nel processo di elaborazione delle linee guida per tener conto dell'esperienza fin qui acquisita e delle principali criticità verificatesi nell'implementazione del REACH.***